



VERTENZA RIPOSO COMPENSATIVO:

SI FA ORDINE SU ANOMALIE INTERPRETATIVE CONTRATTUALI

Ricordate quando parlavamo del pagamento dell'indennità di presenza nel giorno di riposo compensativo? Bene, avevamo ragione.

Il giorno 06.06.2011 presso il Tribunale Ordinario di Asti – sezione lavoro – le parti (lavoratori rappresentati dall'Avvocato del Nursing Up ed ASL AT) hanno conciliato quanto segue:

L'ASL AT riconosce ai ricorrenti, a far data dal 01.07.2011, il diritto di percepire l'indennità giornaliera per i giorni di riposo compensativo accordati a recupero delle maggiori prestazioni da loro settimanalmente rese per effetto, da un lato, dalla concentrazione in 5 giornate dell'orario settimanale di 36 ore, e dall'altro del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera (*eccedenza d'orario rispetto le 7,12 ore dovute fino ad arrivare a fine turno*); (*quando si matura una eccedenza d'orario di 7,12 ore si può usufruire del riposo compensativo*)

Le parti si danno reciprocamente atto che l'ASL AT a decorrere dal 1° luglio 2011, non corrisponderà più alcun emolumento per lavoro straordinario in relazione all'orario necessario al completamento del turno.

(Infatti il lavoro straordinario è quello reso oltre il normale turno di lavoro. ...e non può essere programmato come recita l'art. 34 comma 1 del CCNL comparto sanità 1998/2001. Questa anomalia era già stata ravvisata dalla nuova amministrazione dell'azienda ed intendeva correggerla)

Nella giornata del 9 giugno 2011 Nursing Up ha provveduto a richiedere, all'ASL AT, di estendere il pagamento di questa indennità a tutti i lavoratori turnisti e di pagare Loro, ove previsto, le indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapie sub-intensive, nefrologia, dialisi e nei servizi di malattie infettive come previsto dal CCNL comparto Sanità 1994/1997 art. 44 comma 6, 8, 10.